

Prot. n. 8520

Palermo, lì 18.04.2019

COMUNICATO

OGGETTO: Tassa automobilistica regionale – Sentenza Corte Costituzionale n. 133 del 22 marzo – 7 giugno 2017 - Articolo 50, comma 6 della Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 Precisazioni

Si comunica che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 133 del 22 marzo - 7 giugno 2017, pubblicata nella G.U. 1° Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 24 del 14/06/2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 50, comma 6 della Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

Pertanto, alla luce della intervenuta declaratoria di illegittimità da parte della Corte Costituzionale, con la presente si ribadisce quanto già comunicato con nota prot.n. 17035 del 28/06/2017 che per gli autoveicoli di proprietà delle associazioni di volontariato di protezione civile, iscritte ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, al registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzate ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile, la tassa automobilistica regionale va assolta nella misura ordinaria.

Pertanto, si applicano le esenzioni permanenti previste dall'articolo 17 del D.P.R. 5-2-1953 n. 39 e s.m.i. per le seguenti categorie di cui alle lettere d) ed f) dello stesso:

- d) gli autocarri e gli autoscafi esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi;
- f) gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza;

Il Dirigente del Servizio2

Rosanna Schimmenti

Il Dirigente Generale

Benedetta Cannata

